

STRUTTURE AMMINISTRATIVE GIUNTA REGIONE LAZIO

Direzione Regionale PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Decreto del Presidente

N. T00060 del 21/04/2015

Proposta n. 6241 del 21/04/2015

Oggetto:

Piano di razionalizzazione della regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)".

Estensore

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente d'Area

Il Direttore Regionale

L' Assessore

OGGETTO: Piano di razionalizzazione della regione Lazio ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore alle politiche di bilancio, Patrimonio e demanio;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente: "Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta n. 1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, recante "Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione";

VISTA la legge regionale 13 dicembre 2013, n. 10, recante "Disposizioni in materia di riordino delle società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12, laddove si prevede la fusione delle società partecipate IMOF S.p.A. e MOF S.p.A., al fine di favorire il rilancio del centro agroalimentare di Fondi;

VISTO l'articolo 5, comma 1, della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 con il quale la giunta regionale è stata autorizzata alla creazione di un unico nuovo soggetto derivante dall'accorpamento delle società a controllo regionale Lazio Service S.p.A. e Lait S.p.A., in coerenza con le finalità di cui all'articolo 22, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 ed al fine del contenimento della spesa pubblica regionale e della razionalizzazione dei costi delle società partecipate;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015";

DATO ATTO altresì che, ai sensi del predetto articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dovrà essere attuato anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della predetta legge 23 dicembre 2014, n. 190 "I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La

pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;

RITENUTO di dare attuazione all’articolo 1, comma 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, approvando l’allegato piano operativo di razionalizzazione, comprensivo della prescritta relazione tecnica, che costituisce parte integrante del presente decreto;

RITENUTO di trasmettere il presente decreto alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e di pubblicare i medesimi atti sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e nel sito internet dell’amministrazione regionale;

DATO ATTO che la riorganizzazione di cui all’allegato piano operativo di razionalizzazione, da attuarsi con modalità che consentano la continuità operativa e funzionale delle società coinvolte e la piena salvaguardia dei livelli occupazionali, si inserisce nel più ampio contesto di contenimento della spesa pubblica regionale e di razionalizzazione dei costi delle società partecipate dalla regione Lazio e si propone di operare attraverso il conseguimento di economie di scala da realizzare attraverso l’impiego di quantità minime di taluni fattori a parità di servizi forniti, valorizzando nel contempo le professionalità interne, con conseguente maggiore efficienza rispetto a quella fornita disgiuntamente dalle predette società;

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell’articolo 1, comma 613, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria e sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile;

ATTESO che alle operazioni incluse nel piano operativo sopra delineato, ai sensi dell’articolo 1, comma 614, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano le previsioni di cui all’articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale favorevole delle operazioni di scioglimento e alienazione;

DECRETA

1. Di dare attuazione all’articolo 1, comma 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, approvando l’allegato piano operativo di razionalizzazione, comprensivo della prescritta relazione tecnica, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e nel sito internet dell’amministrazione regionale.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente provvedimento, redatto in duplice originale, uno per gli atti della Direzione regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi, e l'altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente
Nicola Zingaretti